

Argomento	Formazione e Lavoro – Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Permessi lavorativi per parenti e affini che assistono persone con disabilità
Descrizione del Servizio	L'articolo 33 della Legge n. 104/1992 prevede la concessione di tre giorni di permesso al mese retribuiti dall'INPS ai lavoratori che assistono un parente o affine fino al secondo grado, che abbia il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» non ricoverato a tempo pieno. I giorni non utilizzati non possono essere utilizzati nel mese successivo. Attenzione: i permessi in questione sono fruibili in maniera continuativa nell'ambito del mese, oppure possono anche essere frazionati in ore. Il frazionamento non può superare in ogni mese il tetto massimo di ore equivalente alla somma delle ore lavorative di tre giorni.
Requisiti	Per godere dei permessi è necessario essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS. Rientrano tra i beneficiari dei permessi: • Genitori; • Coniuge (o parte dell'unione civile); • Convivente; • Parenti o affini entro il secondo grado. Il diritto si estende ai parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui: • Genitori; • Coniuge (o la parte dell'unione civile); • Convivente; si trovino in una delle seguenti situazioni: • Hanno compiuto 65 anni; • Sono affetti da patologie invalidanti e permanenti; • Sono deceduti o mancanti. Prima del 13 agosto 2022 Il diritto ai permessi spettavano (previa domanda all'INPS) ad un solo familiare per l'assistenza alla stessa persona con disabilità (cosiddetto "referente unico"). Con il decreto legislativo 105/2022 i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza ad una stessa persona con disabilità.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	INPS
Documentazione	Le domande di permessi per l'assistenza al familiare con disabilità in situazione di gravità dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: • Sito internet dell'INPS; • Contact Center multicanale dell'INPS (numero verde 803164); • Patronato - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Procedura	Per beneficiare dei permessi lavorativi il familiare deve annualmente inoltrare all'INPS apposita istanza. La domanda ha validità annuale ma può essere modificata in qualunque momento in caso di necessità
Fonti Normative	• Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011, «Art. 9, D.lgs. n.

	124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap» • Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi» • Legge n. 183 del 4 novembre 2010, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» • Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999» • Legge n. 167 del 24 novembre 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». • Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» • Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale) del 5 novembre 2012, «Oggetto: riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale usufruisce dei permessi per se stesso» • Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»
Altre informazioni	
Data	16.07.2025